

OSSERVATORIO ESG

Andrea Gasperini
Head of Sustainability Aiaf

Sonia Artuso
Financial Analyst CESGA, CIIA, CEFA

Data 7 Luglio 2021 n. 135
<https://www.aiaf.it/osservatorio-esg>

andrea.gasperini@aiaf.it
sonia.artuso@aiaf.it



Standard setter per l'analisi finanziaria

L'adeguamento al regolamento sui requisiti patrimoniali (CRRII) e la comunicazione dei fattori ESG hanno un impatto positivo sulle banche favorendo la stabilità finanziaria delle stesse e del mercato. Ciò è dovuto principalmente al miglioramento delle prestazioni di investimento adeguate al rischio e alla regolamentazione europea, che mira a incoraggiare i) investimenti in attività che reindirizzano i flussi di capitale (anche le riserve) verso investimenti finalizzati a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva; ii) la gestione dei rischi finanziari imputabili al cambiamento climatico, all'esaurimento delle risorse, al degrado ambientale e alle questioni sociali; iii) la trasparenza e una visione a lungo termine delle attività economiche e finanziarie finalizzata e raggiungere gli obiettivi di ripresa economica e sviluppo sostenibile dell'Unione Europea.

CRRII PILLAR 3 E ESG DISCLOSURE

Introduzione *

Il regolamento finale sui requisiti patrimoniali II o CRRII (regolamento UE 2019/876) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea modifica il regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR (regolamento n. 575/2013).

E' una legge dell'Unione europea la cui finalità è quella di ridurre la probabilità che le banche diventino insolventi, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE definendo requisiti prudenziali per il capitale, la liquidità e il rischio di credito per le imprese di investimento e gli enti creditizi («banche»)¹.

Il regolamento CRRII impone alle banche di accantonare un capitale sufficiente a coprire perdite impreviste e a mantenersi solvibili in caso di crisi. In linea di principio, l'importo del capitale richiesto dipende dal rischio legato alle attività di una determinata banca è definito "own funds requirements" ed è espresso in percentuale delle attività ponderate per il rischio. Il concetto di attività ponderate per il rischio significa in sostanza che alle attività più sicure viene attribuita una minore riserva del capitale, mentre alle attività più rischiose viene assegnato un peso di rischio più elevato. In altre parole, più rischiosi sono gli assets, maggiore è il capitale che la banca deve accantonare.

Il requisito di capitale totale è l'ammontare del patrimonio minimo sufficiente a coprire perdite impreviste derivanti dai

possibili rischi a cui l'ente è soggetto, mantenendo lo stesso solvibile anche in caso di situazioni di stress.

I requisiti prudenziali dei fondi propri riflettono un approccio alla vigilanza orientato al rischio che, a seconda delle posizioni di rischio individuali di una banca, è volto a garantire che il sostegno al capitale sia il più possibile commisurato al rischio. In particolare, secondo le norme del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), le banche devono calcolare un importo totale di esposizione al rischio, che è la somma del loro rischio di credito, del loro rischio operativo, del loro rischio di mercato e del rischio di un aggiustamento della valutazione del credito (rischio CVA). Questo importo totale di esposizione al rischio viene confrontato con i fondi propri per produrre i coefficienti patrimoniale della banca.

In linea con l'Articolo 92 CRR, le istituzioni devono soddisfare i seguenti requisiti²:

- common equity tier 1 capital ratio di almeno il 4.5%
- tier 1 capital ratio di almeno il 6.0%
- total capital ratio di almeno l'8.0%

* Si ringrazia il dr. Luca Medizza e la dr.ssa Chiara Cantaro di Protiviti per il tempo dedicato alla discussione su queste tematiche e le indicazioni fornite.

¹ Official Journal of the European Union REGULATION (EU) 2019/876 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk,

market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012.

² <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook/536>

Tavola n. 1: own funds requirements ratios

CET 1 RATIO	=	$\frac{\text{CET 1 CAPITAL}}{\text{RWA}}$	> 4,5%	CET 1 = Common Equity Tier 1 Capital AT1 = Additional Tier 1 Capital T2 = Tier 2 Capital RWA = Risk Weighed Assets CET1+AT1+T2 = Total Capital
TIER 1 RATIO	=	$\frac{\text{CET 1 + AT1}}{\text{RWA}}$	> 6%	
TOTAL CAPITAL RATIO	=	$\frac{\text{CET 1 + AT1 + T2}}{\text{RWA}}$	> 8%	

Additional Capital Buffer are required by the Regulator

The **capital conservation buffer** (CCoB) is a **capital buffer** of 2.5% of a bank's total exposures that needs to be met with an additional amount of Common Equity Tier 1 capital. The **buffer** sits on top of the 4.5% minimum requirement for Common Equity Tier 1

Fonte – elaborazione da parte di Protiviti art. 92 CRR

Il framework del regolamento bancario prevede tre diversi pilastri: il primo è riferito ai sistemi di controllo del rischio delle banche, il secondo descrive come le autorità di regolamentazione devono controllare i sistemi di rischio delle banche e, infine, il terzo fa riferimento agli operatori del mercato che devono monitorare attivamente le banche in cui hanno un interesse.

In generale, il terzo pilastro (P3) tratta una serie di requisiti relativi a informazioni appropriate tali da consentire agli operatori del mercato di valutare le informazioni chiave sul campo di applicazione, il capitale, le esposizioni al rischio e i processi di valutazione del rischio, e quindi l'adeguatezza patrimoniale dell'ente.

European Banking Authority (EBA) e informazioni ESG

A seguito della pubblicazione nel marzo 2018 del piano d'azione della Commissione europea sulla finanza sostenibile e i recenti aggiornamenti dei framework normativi per gli enti creditizi e le imprese di investimento, EBA sta attuando una nuova strategia politica sulle informazioni volta ad aumentare l'efficienza delle informazioni degli enti e a rafforzare la disciplina di mercato sviluppando un framework completo con informazioni coerenti e comparabili.

EBA mira a promuovere la trasparenza sui rischi ambientali, sociali o di governance (ESG), incoraggiando gli enti a consolidare la gestione di tali rischi, promuovendo la consapevolezza del loro ruolo chiave nella transizione verso un'economia verde con riferimento a:

- **Comunicazione dei rischi:** il cambiamento climatico può aggravare altri rischi all'interno dei bilanci delle banche come per esempio il rischio di attività ad alta intensità di carbonio incagliate. Le comunicazioni saranno legate a:

1. *Climate change transition risks:* su settori o asset che rischiano di subire un impatto, anche indiretto, particolarmente severo nel tempo per via del cambiamento climatico;
2. *Climate change physical risks:* su settori o asset esposti ad eventi climatici estremi (settore/geografico).

- **Azioni di mitigazione:** azioni che hanno messo in atto le banche per affrontare tali rischi, vi rientrano i finanziamenti di attività sostenibili come da tassonomia dell'UE che riducono le emissioni di carbonio.
- **Green Asset Ratio (GAR):** indicatore per cogliere come le istituzioni finanziano attività che soddisfano gli obiettivi di mitigazione (CCM) e adattamento (CCD) ai cambiamenti climatici concordati pubblicamente con l'accordo di Parigi e sulla base della tassonomia dell'UE delle attività sostenibili, incluse le attività abilitanti³.

EBA transparency e Pillar 3

Viene presentato il lavoro intrapreso da EBA per promuovere la trasparenza e una migliore informativa al pubblico da parte delle istituzioni finanziarie al fine di rafforzare la disciplina di mercato con riferimento ai fattori ESG

A. 20 May 2019 CRR2 - Regolamento (UE) 2019/876

Il regolamento CRR2, nell'ambito del framework di segnalazione del P3, ai sensi dell'articolo 449a, include l'obbligo di divulgare informazioni prudenziali sui rischi ESG, compreso il rischio di transizione e quello fisico, rivolto alle grandi istituzioni con titoli negoziati nei mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro. Questi requisiti di informativa sono applicabili da giugno 2022 su base annuale durante il primo anno e successivamente ogni due anni.

³ Il Green Asset Ratio (GAR) si basa sulla tassonomia dell'UE ed è in realtà un coefficiente allineato a Parigi che può essere utilizzato per identificare se le banche finanziano attività sostenibili, come quelle coerenti con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Il GAR mostra la proporzione di beni che sono sostenibili dal punto di vista ambientale e contribuiscono sostanzialmente agli obiettivi di

mitigazione del cambiamento climatico o di adattamento ai cambiamenti climatici o che consentono ad altre attività di contribuire in modo sostanziale a tali obiettivi. Il GAR è particolarmente importante nella definizione delle strategie in quanto anche una banca con un GAR basso può identificare come vuole cambiare le sue attività di finanziamento nel tempo per soddisfare gli obiettivi e le misure dell'accordo di Parigi e monitorare tale strategia.

B. 21 November 2019 “EBA Risk reduction package roadmaps. EBA tasks arising from CRD5– CRR2 – BRRD2”

Si tratta di una serie di tabelle di marcia che delineano l'approccio e i tempi per l'attuazione dei mandati derivanti dal pacchetto sulle misure di riduzione dei rischi adottato dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo il 20 maggio 2019 (CRR2). Tali mandati si concentrano principalmente nei settori della governance e della remunerazione, dei grandi fidi nonché della rendicontazione e comunicazione.

C. 6 December 2019 “Action Plan on Sustainable Finance”

Nel marzo 2018 la Commissione europea ha pubblicato il suo piano d'azione sul finanziamento della crescita sostenibile che fissa una strategia dell'UE in materia di finanza sostenibile e una tabella di marcia per il lavoro futuro in tutto il sistema finanziario. Sulla base di questo piano, EBA ha preparato il proprio piano di lavoro e ha individuato le sue priorità chiave. Tra queste figurano considerazioni su come i fattori ESG può essere incorporato nel quadro normativo e di vigilanza degli enti creditizi dell'UE.

Tale piano d'azione traccia un approccio graduale e le scadenze associate per le relazioni, i pareri, le linee guida e gli standard tecnici affidati all'EBA con particolare riferimento al trattamento prudenziale dedicato alle esposizioni relative ad attività associate a obiettivi ambientali e / o sociali (art. 14). Considerata la complessità e il potenziale impatto di questo lavoro, l'EBA prevede di condurlo in due fasi *i*) di pubblicare un documento di discussione e *ii*) di considerare il feedback ricevuto per finalizzare il rapporto (art. 34).

D. 30 Ottobre 2020 “Discussion paper on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms”⁴

⁴ EBA Discussion paper on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firm, 30 October 2020, EBA/DP/2020/03

ESG factors and ESG risks in supervision

- **Art. 138:** tutte le valutazioni ESG mirano a fornire il contributo aggiuntivo necessario alla valutazione del rischio finanziario esistente,
- **Art. 332:** aumentare l'importanza della valutazione della sostenibilità a medio-lungo termine del portafoglio prestiti nelle merito di credito,
- **Art. 333:** comprendere le differenze tra lo standard valutazione del rischio di credito e loro adattamenti per tenere conto dei rischi ESG.
- **Art. 334:** *i*) in che modo i rischi ESG guidano il rischio di credito portafoglio per portafoglio; *ii*) in che modo i rischi ESG vengono inclusi nel processo decisionale nella fase di creazione del prestito, *iii*) se un fattore di rischio ESG è adeguatamente integrato nella propensione al rischio e nella strategia di rischio del istituto di credito.
- **Art. 348:** utilizzo di ESG checklist.
- **Art. 350:** valutazione dei rischi operativi e conformità con gli standard ESG
- **Art. 353:** incorporare tutti i rischi ESG nel proprio framework di identificazione, misurazione, monitoraggio e rendicontazione dei rischi.

⁵ **CRR2 Art. 501c “Trattamento prudenziale delle esposizioni relative a obiettivi ambientali e / o sociali”**

EBA valuterà *i*) metodologie per verificare l'effettiva rischiosità delle esposizioni relative ad asset e attività legate sostanzialmente ad obiettivi ambientali e / o

In data 30 Ottobre 2020 EBA ha pubblicato il “Discussion paper on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms” i cui risultati verranno considerati per lo sviluppo di una norma tecnica che attui i requisiti di informativa del P3 e per valutare se un apposito trattamento prudenziale delle esposizioni relative ad attività associate a obiettivi ambientali e / o sociali è giustificato come una componente dei requisiti patrimoniali del primo pilastro (articolo 501c CRR2⁵).

E. 1 marzo 2021 Public consultation on draft technical standards on Pillar 3 disclosures of ESG risks in accordance with article 449a CRR”⁶

In data 1 marzo 2021 EBA ha lanciato una consultazione pubblica sulla comunicazione dei rischi ESG “EBA public consultation on draft technical standards on Pillar 3 disclosures of ESG risks. Le indicazioni presentate hanno la finalità di consentire agli investitori e alle parti interessate di confrontare le prestazioni di sostenibilità degli enti, con un focus sulle loro attività finanziarie, vulnerabilità e su come stanno mitigando i rischi ESG, comprese le informazioni su come supportano i loro clienti e controparti nel processo di adattamento.

Le informazioni del P3 devono essere intese simmetricamente alle richieste dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE 2020/852⁷ e la stessa EBA ne ha già dato un parere⁸.

EBA propone un approccio sequenziale per l'attuazione dei requisiti di informativa prudenziale, a partire da informazioni quantitative sui rischi legati ai cambiamenti climatici, compresi i rischi di transizione e fisici, l'implementazione del Green Asset Ratio sulla tassonomia dell'UE.

Una volta ampliati i criteri di screening della tassonomia agli altri quattro obiettivi ambientali (uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, transizione verso

sociali rispetto alla rischiosità di altre esposizioni; *ii*) lo sviluppo di criteri appropriati per la valutazione dei rischi fisici e dei rischi di transizione, inclusi i rischi relativi all'ammortamento delle attività dovuto a modifiche normative e *iii*) potenziali effetti di un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività e attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e / o sociali sulla stabilità finanziaria e sui prestiti bancari nell'Unione.

EBA presenterà una relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 28 giugno 2025.

⁶ EBA/ CP/2021/06 1 marzo 2021, Consultation Paper

⁷ L'articolo 8 del regolamento obbliga le imprese coperte dalla direttiva 2014/95 / UE (la “ direttiva sull'informativa non finanziaria ”) a pubblicare informazioni su come e in che misura le loro attività sono associate ad attività economiche che si qualificano come sostenibili dal punto di vista ambientale ai sensi del regolamento sulla tassonomia. A tal fine, l'articolo 8, paragrafo 2, prevede che le imprese non finanziarie utilizzino tre indicatori chiave di prestazione (“ KPI ”), vale a dire la proporzione del loro fatturato, le loro spese in conto capitale (“ CapEx ”) e le loro spese operative (“ OpEx ”) relativi ad attività sostenibili dal punto di vista ambientale. L'articolo 8 non specifica quali KPI che deve essere utilizzato dalle imprese finanziarie.

⁸ EBA, 26 Febbraio 2021, “Opinion of the European Banking Authority on the disclosure requirement on environmentally sustainable activities in accordance with Article 8 of the Taxonomy Regulation ”.

un'economia circolare, prevenzione e controllo dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi) EBA estenderà il progetto delle norme tecniche di attuazione (ITS) del P3 agli altri fattori ESG per fornire informazioni quantitative sugli altri rischi ed obiettivi ambientali.

EBA propone un approccio sequenziale nello sviluppo del P3 ESG ITS, in linea con l'approccio sequenziale che si sta seguendo per lo sviluppo del regolamento sulla tassonomia.

In particolare:

- EBA include nel primo progetto di P3 ESG ITS, KPI e informazioni quantitative sui rischi connessi al cambiamento climatico e sui rischi di governance. Ciò è in linea con le scadenze previste dalla Commissione per la tassonomia, che entro la fine del 2020 copre solo i criteri di screening relativi obiettivi ambientali della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.
- A tal proposito, il progetto di ITS proposto da EBA include modelli di divulgazione che si basano sulla classificazione prevista dal regolamento sulla tassonomia, fornendo informazioni sul livello di allineamento delle attività degli istituti con la tassonomia. Questi modelli includono informazioni sul GAR, riferita a quale parte delle esposizioni degli enti contribuisce agli obiettivi di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.
- Una volta estesi i criteri di screening della tassonomia per coprire non solo i rischi connessi ai cambiamenti climatici, EBA estenderà il progetto di P3 ESG ITS per attuare informazioni quantitative su altri rischi e obiettivi ambientali.

Entro la fine del 2021, la Commissione riferirà sull'opportunità di estendere il campo di applicazione della tassonomia anche ai rischi sociali e alle attività dannose e quelle neutre dal punto di vista ambientale, un'estensione che EBA vedrebbe favorevolmente, in quanto fornirebbe strumenti aggiuntivi e pertinenti alle istituzioni

Le informazioni del P3 saranno richieste a partire dal 28 giugno 2022 (per le imprese CRR) e dal 26 dicembre 2022 (per le imprese di classe 2 dell'IDD) fino ad allora restano in vigore le disposizioni transitorie.

Conclusioni

L'adeguamento a queste normative potrà avere un impatto positivo sulle banche, favorendo la stabilità finanziaria delle stesse e del mercato. I flussi di capitale (anche le riserve) potranno essere riorientati verso investimenti sostenibili, in un contesto di massima trasparenza e di adozione di una visione di gestione del rischio di lungo termine.

Bibliografia EBA

- Official Journal of the European union REGULATION (EU) 2019/876 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:150:FULL&from=END>
- EBA, 21 November 2019, "Risk reduction package roadmaps" [EBA Risk Reduction Package Roadmaps.docx.pdf \(europa.eu\)](https://www.eba.europa.eu/media/1000000/attachment/1327221?file=1327221_EBA_Risk_Reduction_Package_Roadmaps.docx.pdf)
- EBA, 6 December 2019, "Action Plan on Sustainable Finance" [EBA Action plan on sustainable finance.pdf \(europa.eu\)](https://www.eba.europa.eu/media/1000000/attachment/1327221?file=1327221_EBA_Action_plan_on_sustainable_finance.pdf)
- REGULATION (EU) 2020/852 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT>
- EBA Discussion paper on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firm, 30 October 2020, EBA/DP/2020/03, [2020-10-15 BoS - ESG report MASTER FILEcl.docx \(europa.eu\)](https://www.eba.europa.eu/media/1000000/attachment/1327221?file=1327221_2020-10-15_BoS_-_ESG_report_MASTER_FILEcl.docx)
- EBA, 26 Febbraio 2021, "Opinion of the European Banking Authority on the disclosure requirement on environmentally sustainable activities in accordance with Article 8 of the Taxonomy Regulation" [EBA Opinion - Advice to EC on Disclosures under Article 8 Taxonomy Regulation.pdf \(europa.eu\)](https://www.eba.europa.eu/media/1000000/attachment/1327221?file=1327221_EBA_Opinion_-_Advice_to_EC_on_Disclosures_under_Article_8_Taxonomy_Regulation.pdf)
- EBA/ CP/2021/06 1 marzo 2021, Consultation Paper - [Consultation paper on draft ITS on Pillar 3 disclosures on ESG risks.pdf \(europa.eu\)](https://www.eba.europa.eu/media/1000000/attachment/1327221?file=1327221_Consultation_paper_on_draft_ITS_on_Pillar_3_disclosures_on_ESG_risks.pdf)